



Legge federale sulla politica regionale

Disegno

Modifica del [data]

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]¹,
decreta:*

I

La legge federale del 6 ottobre 2006² sulla politica regionale è modificata come segue:

Art. 7, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 2 frase introduttiva nonché cpv. 3

Mutui e contributi a fondo perso per progetti infrastrutturali

¹ La Confederazione può concedere mutui senza interessi o a tassi d'interesse favorevoli allo scopo di finanziare progetti infrastrutturali, nonché contributi a fondo perso allo scopo di finanziare piccoli progetti infrastrutturali, purché questi:

² Questi mutui e contributi a fondo perso possono essere concessi solo per progetti infrastrutturali che:

³ Il Consiglio federale stabilisce i criteri per la concessione e l'importo massimo dei contributi a fondo perso tenendo conto del rincaro.

Art. 9 cpv. 1 e 4

¹ Tutti i beneficiari di aiuti finanziari secondo gli articoli 4–7 devono contribuire in misura adeguata con mezzi propri al progetto.

⁴ Nel singolo caso, gli aiuti finanziari possono essere vincolati ad altri oneri o ad altre condizioni.

¹ FF 20XX ...
² RS 901.0

Art. 11 Versamento degli aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 4–7 sono versati, sulla base di una convenzione di programma, sotto forma di importi forfettari.

² L'importo degli aiuti finanziari è stabilito tenendo conto degli effetti globali dei programmi e delle misure.

Art. 15 cpv. 3

³ Nei limiti dei mezzi a disposizione, i Cantoni decidono quali progetti possono beneficiare di aiuti finanziari.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.